

Civile Ord. Sez. L Num. 8968 Anno 2018

Presidente: D'ANTONIO ENRICA

Relatore: MANCINO ROSSANA

Data pubblicazione: 11/04/2018

ORDINANZA

sul ricorso 2467-2012 proposto da:

I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI
GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" C.F.
02430700589, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato
BRUNO DEL VECCHIO, che lo rappresenta e difende giusta
delega in atti;

- ricorrente -

contro

AGI - AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA S.P.A., in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo

studio dell'avvocato MANLIO ABATI, che la rappresenta
e difende giusta delega in atti;

- **controricorrente** -


avverso la sentenza n. 2179/2011 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 04/07/2011 R.G.N. 6255/2009.

RILEVATO

1. **che** con sentenza in data 4 luglio 2011 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo con la quale l'I.N.P.G.I aveva richiesto il pagamento di euro 165.415,00 a titolo di omesso versamento contributivo nel periodo aprile 1995-gennaio 2005 per gli asseriti rapporti di lavoro subordinato intercorsi con quattro giornalisti;
2. **che** avverso tale sentenza l'I.N.P.G.I. ha proposto ricorso affidato a due motivi, al quale ha opposto difese l'Agenzia Giornalistica italiana s.p.a., con controricorso;
3. **che** entrambe le parti hanno depositato memorie;

CONSIDERATO

4. **che,** deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 cod.civ., anche in relazione all'art. 12 del CNLG, la parte ricorrente si duole che la Corte di merito, concludendo nel senso della natura autonoma delle prestazioni lavorative rese in favore dell'AGI s.p.a., abbia escluso la riconducibilità delle prestazioni rese da cinque giornalisti alla fattispecie prevista dalla citata disposizione del contratto collettivo sulla base di una non corretta individuazione dei criteri che qualificano la figura professionale del corrispondente, attribuendo rilievo dirimente ad elementi non decisivi – quali: la mancata frequentazione della struttura redazionale di riferimento; la contemporanea instaurazione di altri rapporti di lavoro con altri soggetti; la facoltà di rifiutare la redazione di articoli richiesti dalla redazione di riferimento e mancanza di direttive specifiche in ordine agli eventi da seguire o ai pezzi da scrivere - e trascurando di considerare che le disposizioni contrattuali collettive prevedono diverse figure di corrispondente senza offrirne una specifica definizione, escludono, implicitamente, l'obbligo di frequentare una redazione, valorizzano la trasmissione di un flusso di notizie nelle materie più disparate, non pongono limiti al numero di rapporti di collaborazione che il corrispondente può intrattenere (primo motivo);



e illogicità e contraddittorietà della motivazione, per avere escluso la subordinazione per non essere emerso dall'istruttoria l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro ma soltanto l'inserimento nell'organizzazione della società, per lo svolgimento delle mansioni di collaboratore dell'agenzia e perché, pur ribadendo il carattere attenuato del vincolo della subordinazione ha attribuito rilievo, ai fini della riconosciuta autonomia del rapporto, alle già dette circostanze non dirimenti;

5. **che** ritiene il Collegio si debba dichiarare inammissibile il ricorso;
6. **che** le censure svolte, per violazione della norma codicistica che compendia la subordinazione nei rapporti di lavoro (art. 2094 cod.civ.), per violazione di norma contrattuale collettiva resa efficace *erga omnes* con d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153 (l'art. 12 del CNLG) non si confrontano specificamente con la statuizione impugnata e con le singole collaborazioni, limitandosi a contestare genericamente le conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito e richiedendo, alla Corte di legittimità, di delineare gli elementi qualificatori, in genere e in astratto, della figura giornalistica del corrispondente, a prescindere dai singoli giornalisti per i quali la pretesa contributiva è stata azionata e alla disamina per ciascuno svolto, partitamente, dalla Corte del gravame;
7. **che** anche il secondo motivo deve ritenersi inammissibile, sia perché reitera, sotto diverso profilo, le doglianze già espresse con il primo mezzo, sia perché non indica quale sia il fatto controverso e decisivo per il giudizio e neanche introduce rilievi critici per scalfire l'apprezzamento del compendio probatorio operato dalla Corte di merito in riferimento a ciascun giornalista;
8. **che** le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 30 gennaio 2018